

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2095

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato Camera n. 4468)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta pomeridiana
del 13 febbraio 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1990*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di
pubblico impiego

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N. 413

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « dirigenti civili », sono aggiunte le seguenti: « e militari »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

4-quater. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato ».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento "Riforma della dirigenza", nonché, per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento "Riforma della dirigenza".

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1989 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè di trasferimenti ed assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonchè al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione dei professori e ricercatori universitari e del personale ad essi equiparato, nonchè del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali

(*) Vedi anche il successivo *Avviso di rettifica* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1990.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego.

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.

2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: « 90 per cento » di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: « 92 per cento ».

4. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di trattamento di missione si applicano, con gli stessi criteri e modalità, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato ed alle categorie ad essi collegate, ai professori universitari, al personale delle forze armate, nonché ai Corpi di polizia civili e militari.

Articolo 2.

1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3,

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.

3. *Identico.*

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4-*bis*. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

4-*ter*. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-*bis*. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

4-*quater*. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

4-*quinqies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno.

3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.

Articolo 3.

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di approvazione dei progetti.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 ed in annue lire 105,8 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento « Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego » e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento « Riforma della dirigenza », nonché per il triennio 1990-1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento « Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego » e, quanto a lire 100,8 miliardi annui, parte dell'accantonamento « Riforma della dirigenza ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento « Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego », e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento « Riforma della dirigenza », nonchè, per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento « Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego », e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento « Riforma della dirigenza ».

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - GASPARI -
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)